



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

L'esclusione di una stabile organizzazione dalla partecipazione al Gruppo Iva
L'applicazione del regime di realizzo controllato in caso di Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio
La verifica del vincolo organizzativo nell'ambito della costituzione di un Gruppo Iva
L'esclusione delle spese sostenute per i test sierologici eseguiti sui dipendenti dal credito d'imposta sanificazione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La deducibilità ai fini Ires del trattamento di fine mandato corrisposto agli amministratori
Profili di legittimità in tema di finanziamento dei soci
La rilevanza del ritardo nell'avvio dell'attività ai fini dell'esclusione dallo status di comodo
La valutazione del principio di inerenza e dei profili elusivi per la deduzione di interessi passivi correlati all'emissione di prestiti obbligazionari

L'esclusione di una stabile organizzazione dalla partecipazione al Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell'11 novembre 2020, n.539

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il meccanismo sotteso al funzionamento del Gruppo Iva implica che:

- non possono far parte del Gruppo, in qualità di controllate, le stabili organizzazioni di società non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti delle quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art.2359, primo comma, del codice civile;
- possono invece entrare a far parte del Gruppo le stabili organizzazioni di soggetti passivi non stabiliti, unitamente alle altre società controllate stabilite in Italia, nella diversa ipotesi in cui la controllante estera eserciti, ai sensi del menzionato art.2359, un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, a loro volta aderenti al Gruppo.

[torna su](#)

L'applicazione del regime di realizzo controllato in caso di Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 novembre 2020, n.537

L'Agenzia delle entrate, in materia di scambio di partecipazioni, ha chiarito che, la realizzazione di un'operazione di conferimento a cui si aggiunge una componente di compravendita azionaria (c.d. Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) non può rientrare nell'ambito di applicazione del regime di realizzo controllato di cui all'art.177, comma 2 del Tuir, risultando applicabile invece il solo criterio tradizionale del valore normale di cui all'art.9 del Tuir. Infatti, conclude l'Amministrazione finanziaria, in aggiunta alle azioni emesse a servizio del conferimento, è presente un corrispettivo in denaro che non trova corrispondenza nella quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento e che potrebbe determinare un'irragionevole estensione dell'ambito di applicazione del menzionato regime che, ai fini della determinazione del valore fiscale delle azioni ricevute in cambio dal conferente, attribuisce rilievo esclusivamente all'incremento di patrimonio netto.

[torna su](#)

La verifica del vincolo organizzativo nell'ambito della costituzione di un Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 4 novembre 2020, n.526

L'Agenzia delle entrate, ricordando preliminarmente che, in relazione alla verifica dei requisiti per la costituzione di un Gruppo Iva, l'art.70-ter, comma 4 del Decreto Iva dispone che, se tra i soggetti passivi sussiste il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo, salvo che sia fornita prova contraria, ha chiarito che, per alcune delle società appartenenti ad un gruppo finanziario è insussistente il vincolo organizzativo nel caso in cui, sebbene la partecipazione di tali società al bilancio consolidato costituisca, ai sensi dell'art.2497-sexies del codice civile, elemento sufficiente, in linea di principio, a fondare la presunzione di sussistenza, in capo alla capogruppo, della direzione e del coordinamento delle società controllate, tuttavia dalla documentazione prodotta emerge che le menzionate società sono escluse dall'attività di direzione e coordinamento.

[torna su](#)

L'esclusione delle spese sostenute per i test sierologici eseguiti sui dipendenti dal credito d'imposta sanificazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 2 novembre 2020, n.510

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto ambito applicativo del credito d'imposta sanificazione, di cui all'art.125 del dl 19 maggio 2020, n.34. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che, le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano tra quelle ammissibili al menzionato credito.

[torna su](#)

La deducibilità ai fini Ires del trattamento di fine mandato corrisposto agli amministratori

Corte di Cassazione – Ordinanza del 6 novembre 2020, n.24848

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, ai fini della deduzione delle quote di accantonamento al fondo del trattamento di fine mandato degli amministratori, non operano i limiti previsti per il trattamento di fine rapporto per i dipendenti, di cui all'art.2120 del codice civile. Infatti, rileva la Suprema Corte, gli unici limiti alla deducibilità per competenza degli accantonamenti al trattamento di fine mandato sono rinvenibili nell'obbligo di un atto scritto avente data certa, anteriore all'inizio del rapporto che ne specifichi anche l'importo, non potendosi ritenere applicabili le forme e i limiti previsti per i lavoratori dipendenti.

[torna su](#)

Profili di legittimità in tema di finanziamento dei soci

Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 novembre 2020, n.24746

La Corte di Cassazione, in tema di finanziamento dei soci, di cui all'art.2467 del codice civile, ha chiarito che, il prestito soci è legittimo e quindi opponibile all'Amministrazione finanziaria se l'operazione è contabilizzata nel bilancio d'esercizio e risulta da apposite delibere assembleari, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo; diversamente, l'erogazione finanziaria deve ritenersi una re-immissione in azienda di utili occulti. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, non può essere degradata a mera irregolarità formale l'assenza di verbali assembleari in quanto elemento contabile fondamentale al fine di qualificare la sovvenzione quale prestito soci.

[torna su](#)

La rilevanza del ritardo nell'avvio dell'attività ai fini dell'esclusione dallo *status* di comodo

Corte di Cassazione – Sentenza del 3 novembre 2020, n.24314

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cause ostative all'applicazione della disciplina delle società di comodo, di cui all'art.30, comma 4-*bis* della legge del 23 dicembre 1994, n.724. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che:

- l'impossibilità per l'impresa di conseguire le soglie legali minime deve essere intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto che, indipendentemente dalla scelta dell'imprenditore, impedisce lo svolgimento dell'attività produttiva con risultati conformi agli *standard* minimi ovvero ne ritardi l'avvio oltre il primo periodo di imposta;
- assume rilievo, ai fini dell'esclusione dello *status* di comodo, il ritardo nella fase di *start up* dell'attività produttiva, purché risulti, quantomeno, la programmazione di un'attività commerciale e il contribuente dimostri che il ritardo sia dovuto a cause estranee alla propria volontà.

[torna su](#)

La valutazione del principio di inerenza e dei profili elusivi per la deduzione di interessi passivi correlati all'emissione di prestiti obbligazionari

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 ottobre 2020, n.23519

La Corte di Cassazione, in tema di reddito di impresa, ha chiarito che, il principio di inerenza di cui all'art.109, comma 5 del Tuir, non stabilisce una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessi passivi, ma si limita ad affrancarli da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito di impresa, richiedendo, in ogni caso, un nesso con l'intera attività di impresa esercitata. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, la deducibilità degli interessi passivi soggiace all'ulteriore sindacato antielusivo, alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto di cui all'art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, per effetto del quale, la deduzione di interessi passivi correlati all'emissione di prestiti obbligazionari, caratterizzata, a monte, dall'assenza di valide ragioni extra-fiscali, non può essere ammessa.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it